

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2024, n. 20-8434

**Legge 22 giugno 2016, n. 112. Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Risorse di Euro 5.456.370,00 destinate per l'anno 2023. Approvazione proposta programma attuativo regionale annualità 2023 e criteri di riparto delle risorse statali agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali.**



Seduta N° 448

Adunanza 15 APRILE 2024

Il giorno 15 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Vittoria POGGIO

**DGR 20-8434/2024/XI**

**OGGETTO:**

Legge 22 giugno 2016, n. 112. Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Risorse di Euro 5.456.370,00 destinate per l'anno 2023. Approvazione proposta programma attuativo regionale annualità 2023 e criteri di riparto delle risorse statali agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- la Legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata “Dopo di noi”, disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;
- l'art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti ministeriali;
- il successivo Decreto Ministeriale del 23.11.2016 ha individuato gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale, nonché i criteri di accesso a tali interventi.

Preso atto che:

- con il Decreto 22.12.2023, registrato presso la Corte dei Conti in data 30.01.2024 e pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale del 07.02.2024, sono state assegnate alle regioni le risorse relative all'annualità 2023, che per la Regione Piemonte risultano pari ad Euro 5.456.370,00, di cui Euro 1.075.500,00 quali risorse destinate all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2;

- l'art. 2 del suddetto Decreto prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del D.M. 23.11.2016 per l'annualità 2023, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e disponendo che tale programmazione sia comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 90 giorni dalla registrazione della Corte dei Conti del Decreto avvenuta in data 30 gennaio 2024;

- il Ministero procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l'annualità 2023, una volta valutata la coerenza con le finalità di cui all'art. 3 del D.M. 23.11.2016 del programma attuativo redatto sulla base dello schema di cui all'allegato B) del Decreto 22 dicembre 2023 ed a seguito dell'esito della rendicontazione delle risorse dell'annualità 2021.

Preso inoltre atto che, ai sensi dell'art. 3 del suddetto Decreto:

- al comma 1 "l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione, da parte delle regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione";

- al comma 2 "gli ambiti rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali, istituito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 agosto 2019 ed hanno, come unità di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto medesimo".

Dato atto che:

- per dare attuazione a quanto previsto dal D.M. 23.11.2016 esecutivo con la D.G.R. n. 47- 5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le "Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità ed alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget, nonché agli interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali.

Ritenuto di:

- confermare gli indirizzi di programmazione regionale di cui alla deliberazione suindicata, già concordati nel corso degli anni 2023 e precedenti tra la Direzione Welfare, gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e le Associazioni che operano a favore delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, anche per l'annualità 2023.

Dato atto che:

- le risorse per l'anno 2023 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare risultano pari ad Euro 76.100.000,00, di cui 15.000.000,00 di euro sono destinati all'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto 22.12.2023;

- gli stanziamenti assegnati alla Regione Piemonte risultano pari ad Euro 5.456.370,00 e sono aggiuntivi rispetto alla disponibilità che l'amministrazione regionale destina annualmente a sostegno degli interventi a favore delle persone con disabilità.

Preso atto che:

- il comma 2 dell'art. 1 del Decreto 22.12.2023 prevede "sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a),

b), e c) del D.M. 23.11.2016, 15 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal Fondo ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;

- l'art. 4, comma 3 del D.M. 23.11.2016 garantisce la priorità di accesso agli interventi finanziabili con il “Fondo Dopo di noi” ai seguenti beneficiari:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

Dato atto che:

la Regione Piemonte prevede Euro 5.456.370,00 di cui Euro 1.075.500,00 da destinare al conseguimento degli “obiettivi di servizio” come specificato al comma 2 dell'art. 1 del Decreto 22 dicembre 2023;

tenuto conto che l'art. 3, comma 4, del precitato Decreto 22 dicembre 2023, in ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID 19 ed in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del Decreto Legge n. 34/2020, prevede che in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID 19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate, ove già non rendicontate ai fini del comma 3 dell'art. 104 del medesimo Decreto Legge 34/2020.

Ritenuto, pertanto di:

- approvare il Programma attuativo regionale annualità 2023 (Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la relativa valutazione;
- destinare la somma di Euro 5.456.370,00 agli interventi ed ai servizi alle persone di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, così come previsto nel Programma attuativo regionale annualità 2023 (Allegato 1), da realizzarsi in conformità alle “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, approvate con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017 allegato A;
- riservare la quota di Euro 1.075.500,00 dalla somma complessiva di Euro 5.456.370,00 da destinare al conseguimento degli “obiettivi di servizio” come specificato al comma 2 dell'art. 1 del Decreto 22 dicembre 2023;
- ripartire le suddette risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali con il medesimo criterio adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'assegnazione dei

finanziamenti alle regioni e precisamente sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d'età 18 – 64 anni.

Attestato che al riparto e all'assegnazione dei suddetti finanziamenti agli Enti gestori si procederà con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione Welfare - Programmazione Socio Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di servizio e di qualità sulla base del suddetto criterio di riparto, a seguito dell'esito della rendicontazione delle risorse del 2021 e della conseguente precisa quantificazione delle risorse assegnate ed erogate alla Regione Piemonte per l'annualità 2023, così come previsto dall'art. 3, comma 1 e 2, del Decreto 22 dicembre 2023.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Ministero della Programma attuativo regionale, di cui all'Allegato 1, e successivamente, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti, in entrata sul capitolo 22997 (Titolo 2 Trasferimenti Correnti – Tipologia 2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) e in spesa sul vincolato capitolo 151710 del bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026 nell'ambito della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” per un importo complessivo pari a euro 5.456.370,00.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente quelli di fonte statale pari ad euro 5.456.370,00.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e I diritti delle persone handicappate”;

vista L. 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

vista L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali”;

vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”,

visto l'art. 16 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la la Legge regionale n. 6 del 24/04/2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

vista la Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25/01/2024.

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1. di proporre la conferma delle “Linee di indirizzo di programmazione regionale” di cui alla D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017 per l’attuazione del Programma degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 del D.M. 23.11.2016 per l’annualità 2023, relativo al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla Legge 22.06.2016 n. 112, Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato B) del Decreto 22 dicembre 2023, e da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la relativa approvazione;
2. di dare atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Ministero del Programma attuativo regionale 2023 di cui all’Allegato 1 e all’esito della rendicontazione delle risorse dell’annualità 2021 e, successivamente, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti, in entrata sul capitolo 22997 (Titolo 2 Trasferimenti Correnti – Tipologia 2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) e in spesa sul vincolato capitolo 151710 del bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026 nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” per un importo complessivo pari a euro 5.456.370,00;
3. di stabilire che la somma di Euro 5.456.370,00 sarà ripartita a favore dei singoli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d’età 18 – 64 anni per l’attuazione degli interventi e dei servizi alle persone di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, specificati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovranno realizzarsi in conformità alle “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, approvate con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017;
4. di dare atto che dalla somma di Euro 5.456.370,00 viene riservata una quota pari ad Euro 1.075.500,00 da destinare al conseguimento degli “obiettivi di servizio” come specificato al comma 2 dell’art. 1 del Decreto 22 dicembre 2023 in premessa richiamato;
5. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
6. di demandare alla Direzione Welfare Settore Programmazione Socio Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di servizio e di qualità, previa assunzione di idonei provvedimenti, la ripartizione e l’assegnazione delle risorse disponibili in spesa sul vincolato capitolo 151710 del bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026 nell’ambito della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” per un importo complessivo pari a euro 5.456.370,00, sulla base del criterio definito, a seguito dell’esito della rendicontazione delle risorse dell’annualità 2021 e della conseguente puntuale quantificazione delle risorse assegnate ed erogate alla Regione Piemonte per l’annualità 2023, così come previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2023;
7. di dare atto che, in base all’art. 3, comma 4, del precitato Decreto 22 dicembre 2023, in ragione

delle esigenze legate all'epidemia COVID 19 ed in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del Decreto Legge n. 34/2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove gli Enti gestori abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID 19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate, ove già non rendicontate ai fini del comma 3 dell'art. 104 del medesimo Decreto Legge 34/2020 (Fondo ministeriale di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- DGR-8434-2024-All\_1-  
1. Programma\_attuativo\_Regione\_Piemonte\_Dopo\_di\_Noi\_2023.pdf



Allegato

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## Allegato 1

### Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

#### INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ 2023

##### 1. IL QUADRO DI CONTESTO E LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

###### *1.1 Il quadro di contesto*

**A)** La Legge Regionale n. 1/2004, all'articolo 46, promuove le attività a favore delle persone disabili per favorire la piena integrazione sociale.

Il comma 3) del suddetto articolo prevede che "il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 costituisce condizione di priorità nell'accesso ai programmi ed ai servizi territoriali".

La legge Regionale 12 febbraio 2019, n. 3 interviene nell'ambito della promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare l'art. 6 riguarda le politiche, i servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società ponendo l'attenzione sulla programmazione di progetti di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine.

La D.G.R. n. 42-6288 del 10 giugno 2002, in attuazione dell'art. 81 della L. 388/2000 e del successivo D.M. 470/2001, aveva già approvato i requisiti strutturali e gestionali di nuove tipologie di struttura a carattere familiare e precisamente i Gruppi appartamento per disabili gravi motori o fisici (5 utenti), le Comunità di tipo familiare (6 utenti) e le Comunità socio-assistenziali (7-10 utenti più eventuali 2 in pronta accoglienza).

Con la successiva D.G.R. n. 18-6836 dell'11.05.2018 sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali della nuova tipologia di "Gruppo appartamento per disabili" e contestualmente sono stati definiti i criteri per il finanziamento di soluzioni alloggiative previste dal D.M. 23.11.2016.

**B)** Per poter dare attuazione a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 23.11.2016 con la deliberazione della Giunta regionale n. 47-5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le "Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità ed alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget, nonché agli interventi e ai servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali.

Tali indirizzi di programmazione sono stati preventivamente concordati con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e condivisi con le Associazioni che operano a favore delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale.

Gli interventi, da realizzarsi in conformità alle suddette Linee guida, possono essere complementari agli interventi previsti nel programma per l'attuazione della "Vita indipendente" nell'ottica della costruzione di un budget di progetto per la realizzazione di un piano individualizzato che preveda un insieme di interventi finalizzati alla maggior autonomia e piena integrazione sociale della persona con disabilità grave priva del sostegno familiare.

## **1.2 L'integrazione socio-sanitaria**

La D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 "DPCM 29.11.2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria" approva gli indirizzi e le Linee guida per l'articolazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari per le persone con disabilità (Allegato B).

La medesima deliberazione riconosce all'Unità di Valutazione dell'Handicap, composta da figure professionali sanitarie e sociali, la competenza e la responsabilità della valutazione multidisciplinare e della formulazione dei progetti, nonché del tipo di risposta.

La successiva D.G.R. n. 26-13680 del 29.03.2010 "Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD)" ha definito, oltre alla composizione dell'UMVD, il percorso di presa in carico integrata della persona con disabilità.

### **1.2.1 Ambiti territoriali**

Gli ambiti territoriali in Piemonte coincidono con gli ambiti di competenza dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla L.R.1/2004. Gli Enti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione con le attività sanitarie a rilievo sociale di competenza delle Aziende Sanitarie Locali.

Con D.G.R. n. 3-2878 del 19.02.2021. "Individuazione nuovi Ambiti Territoriali e aggiornamento a far data dal 1 gennaio 2023." sono stati aggiornati le aggregazioni degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali al fine di gestire le progettualità finanziate con fondi europei e/o fondi ministeriali in base all'art. 9 della L.R. 1/2004 esercitano le funzioni socio-assistenziali.

### **1.2.2 Valutazione multidimensionale**

Con la D.G.R. n. 26-13680 del 29.03.2010 sono state individuate la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD), minori e adulti, nonché la scheda contenente la relazione sociale e sanitaria con il progetto individuale, già basata sul sistema di valutazione ICF. Le Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità sono presenti in ogni Distretto sanitario della Regione Piemonte.

Alla suddetta Unità di valutazione, composta da figure professionali sanitarie e sociali, compete, attraverso la valutazione multidisciplinare, l'individuazione dei bisogni sanitari e assistenziali delle persone disabili e la conseguente predisposizione del progetto individuale contenente gli interventi socio-sanitari da attivare, nonché la verifica periodica della progettualità.

Con la D.G.R. n. 39-1523 del 12.06.2020 sono state approvate le nuove "Cartelle disabilità minori e disabilità adulti", contenenti le valutazioni degli aspetti sociali e sanitari secondo la logica della multidimensionalità, elemento cardine della Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF).

La D.G.R. n. 18 - 6575 del 6 marzo 2023 ha aggiornato le cartelle disabilità adulti e disabilità minori, sostituendo gli allegati A e B della D.G.R. 12 giugno 2020, n. 39-1523.

### **1.2.3 Progetto personalizzato**

A seguito del Decreto Ministeriale 23.11.2016 con la Deliberazione della Giunta regionale n. 47-5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità ed alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget, nonché agli interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali.

Relativamente al progetto personalizzato la precitata deliberazione prevede quanto segue nella definizione di progetto personalizzato: “La valutazione multidimensionale da parte dell’UMVD, così come previsto nella D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010, è finalizzata alla definizione di un progetto personalizzato che individui gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità ha bisogno, quali le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie e gli interventi ed i servizi previsti all’art. 3 del D.M. 23.11.2016, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime.

Il progetto personalizzato deve contenere il *budget di progetto* che comprende tutte le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per la sua attuazione. La persona interessata o chi la rappresenta viene coinvolta nella definizione del Progetto e nel successivo monitoraggio. Nella predisposizione del progetto personalizzato viene individuato il responsabile del percorso (*case manager*) che eserciterà il ruolo di riferimento per la persona disabile nella realizzazione e nel monitoraggio dei risultati raggiunti; il medesimo garantisce il coordinamento tra le figure professionali che concorrono all’attuazione e alla coerenza degli interventi stessi con il progetto definito dall’UMVD”.

Pare opportuno riportare, seppur ancora in via di approvazione ma nell’ottica di perseguirne l’approccio e gli orientamenti che il legislatore adotterà per quanto riguarda le scelte di politica sociale del presente e dell’immediato futuro - *che andranno recepite dagli ambiti territoriali* - un riferimento breve ma significativo alla definizione di “progetto di vita” così come contenuta nella bozza di decreto legislativo in attuazione della Legge Delega sulla Disabilità recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato: la persona con disabilità è titolare del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e ne richiede l’attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte”.

### **1.2.4 Budget di Progetto**

In base alla D.G.R. n. 47-5478 del 03.08.2018 la definizione e l’articolazione del budget del progetto devono essere finalizzate alla realizzazione di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

Tali programmi devono:

- accrescere il protagonismo e l’autodeterminazione delle persone con disabilità o di chi le rappresenta per la realizzazione del proprio progetto di vita adulta;
- favorire la costruzione di percorsi partecipati con le famiglie e le associazioni che le rappresentano;
- incentivare percorsi di accompagnamento dei genitori al “durante noi per il dopo di noi”;
- promuovere un lavoro di comunità per perseguire l’inclusione sociale.

## **2. LE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI**

Le "Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", approvate con la D.G.R. n. 47-5478 del 03.08.2018, al paragrafo "Priorità di accesso" stabiliscono:

"L'accesso alle misure a carico del Fondo nazionale per il "Dopo di noi" è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale da parte delle U.M.V.D. competenti necessitano con maggiore urgenza degli interventi previsti dal D.M. 23.11.2016.

Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. E' in ogni caso garantita una priorità di accesso alle:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4, del Decreto medesimo.

Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale".

Le persone non autosufficienti, gravissime e gravi, sono valutate dalle competenti Unità di valutazione in base alle scale di valutazione sanitarie e sociali per la determinazione delle fasce di intensità assistenziale.

Per le persone con disabilità le fasce di intensità assistenziale sono definite nelle Cartelle Disabilità adulti e minori approvate con la D.G.R. n. 18 - 6575 del 6 marzo 2023, che ha aggiornato le cartelle sostituendo gli allegati A e B della D.G.R. 12 giugno 2020, n. 39-1523.

Nella valutazione degli aspetti sociali si tiene conto della condizione economica della persona valutata.

## **3. LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PROGRAMMATI**

### **Interventi finanziabili**

- a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1) prestazioni rese da assistenti sociali, educatori professionali, operatori socio sanitari, animatori sociali e altri operatori professionalizzati con preparazione specifica per accompagnamenti personalizzati mirati a sostenere processi di consapevolezza e di avvio all'autonomia che prevedono diverse fasi:

- graduale conoscenza della persona disabile, della famiglia e del suo contesto sociale;
- individuazione in condivisione con i diversi soggetti di un percorso di graduale raggiungimento dell'autonomia dal nucleo familiare;
- avvicinamenti progettuali ad altre esperienze di convivenza con altri soggetti;

2) percorsi finalizzati ad esperienze di accoglienza in appartamenti appositamente destinati a esperienze di autonomia dal nucleo familiare in collaborazione con le famiglie ed il terzo settore;

3) corresponsione della quota sociale della retta relativa alle prestazioni socio-sanitarie erogate sia durante il periodo di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare che nel periodo successivo della stabilizzazione del percorso in soluzioni e condizioni abitative proprie dell'ambiente familiare, anche in ambito residenziale;

4) sostegno all'autonomia in soluzioni alloggiative che reproducano ambienti e relazioni di tipo familiare con le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto.

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1) prestazioni di accompagnamento giornaliero mediante operatori con qualifica di Educatore/OSS e con il coinvolgimento di altre professionalità necessarie;

2) erogazione dell'assegno di cura per l'assunzione di assistente familiare ed eventuale supporto amministrativo al ruolo di datore di lavoro del beneficiario;

3) rimborsi di spese documentate a volontari anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato;

4) rimborsi forfettari a volontari residenti con le persone con disabilità o ai singoli o famiglie disponibili ad ospitare la persona con disabilità presso il proprio domicilio;

5) sperimentazione di accoglienze supportate con le modalità sopra indicate, nelle seguenti soluzioni abitative:

- accoglienze in housing sociale o co-housing,
- accoglienza presso la residenza di una singola persona o famiglia volontaria disponibile ad ospitare la persona con disabilità,
- alloggi di autonomia con massimo 5 posti.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6).

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1) attivazione di PASS (percorsi di attivazione sociale sostenibile, normati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2521 del 30.11.2015) che favoriscono l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso lo svolgimento di situazione di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi;

2) promozione di inserimenti lavorativi ai sensi della L. 68/99 attraverso percorsi individualizzati di abilitazione;

3) gruppi di sostegno ai genitori/fratelli per affrontare le tematiche legate alla disabilità e all'autonomia dei figli/fratelli;

4) gruppi di sostegno con soggetti disabili con l'obiettivo di accrescere e migliorare la consapevolezza del proprio appartenere al mondo adulto e la conseguente acquisizione di strumenti per avere una maggior autonomia possibile;

5) gruppi di auto mutuo aiuto per valorizzare la solidarietà ed il sostegno reciproco anche tra famiglie;

6) promozioni, accordi e forme di collaborazione con le associazioni, il volontariato e gruppi attivi nell'area della disabilità per la sperimentazione di esperienze di autonomia e socializzanti per una concreta partecipazione alla vita della comunità;

7) promozione di percorsi innovativi condivisi con le associazioni di tutela, culturali, sportive e di promozione del territorio finalizzati ad un maggior protagonismo e ruolo attivo da parte delle persone con disabilità nell'ambito della comunità di appartenenza, avviando un processo di cambiamento culturale in cui la disabilità possa diventare risorsa per il territorio.

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

Con la D.G.R. n. 18-6836 dell'11.05.2018 è stata definita la nuova tipologia di Gruppo Appartamento con le caratteristiche delle strutture alloggiative assimilabili alla civile abitazione previste dal D.M. 23.11.2016. Il nuovo Gruppo Appartamento può erogare prestazioni di bassa, media ed alta intensità in base ai bisogni sanitari, socio-sanitari, assistenziali e abilitativi e riabilitativi delle persone inserite. L'intensità delle prestazioni deve essere individuata e valutata dall'U.M.V.D. attraverso la definizione del progetto individualizzato, il quale deve valutare tutti gli aspetti connessi

con la natura del bisogno e deve stabilire la tipologia di risposta appropriata da erogare, le procedure ed i tempi di valutazione e di verifica. Nel caso il Gruppo Appartamento sia destinato ad ospitare persone con disabilità grave che richiedono l'erogazione di prestazioni di alta intensità è necessario prevedere 2 moduli da 5 posti letto ciascuno.

Gli stessi requisiti strutturali sono previsti per gli Alloggi di Autonomia che possono ospitare fino ad un massimo di 5 posti letto. L'Alloggio di Autonomia non è una struttura ma un servizio di residenzialità finalizzato a favorire il maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave che richiede un ridotto impegno organizzativo e professionale declinato in forma variabile in funzione delle necessità dei soggetti interessati.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1) accoglienze temporanee, per periodi ben definiti, nelle strutture innovative di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto o, in assenza di soluzioni in tali strutture, in strutture residenziali quali RAF, Comunità Alloggio, Gruppi Appartamento, Comunità socio-assistenziali per disabili gravi;

2) accoglienze di brevi periodi di sollievo, organizzati in soggiorni vacanze presso strutture già attrezzate all'accoglienza, presso località anche extra territorio.

Gli interventi che si attiveranno saranno finalizzati a garantire il ricovero della persona disabile in situazione di emergenza (es. decesso del caregiver familiare, degenza ospedaliera del caregiver familiare, necessità di respite care, etc.) contribuendo al costo della retta assistenziale.

Infine, le risorse sono specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del citato D.P.C.M. Rientrano, quindi, tutte quelle spese sostenute per contenere la diffusione del virus, tra le quali quelle riguardanti l'acquisto e l'adozione di misure necessarie alla protezione individuale.

Questi specifici interventi si inseriscono nel contesto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, fortemente orientato a mantenere il più possibile la persona con disabilità nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia nell'azione quotidiana di assistenza.

#### 4. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

| Interventi finanziabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Importo in Euro                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare;                                                                 | <b>1.091.274,00<br/>(20%)</b>     |
| b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>818.456,00<br/>(15%)</b>       |
| c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6); | <b>2.837.312,00<br/>(52%)</b>     |
| d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;                     | <b>non sono destinate risorse</b> |
| e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>709.328,00<br/>(13%)</b>       |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5.456.370,00</b>               |

#### 5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Il monitoraggio sull'attuazione da parte degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali degli interventi, afferenti agli Ambiti territoriali, di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c) ed e) sarà effettuato tramite le informazioni inserite nella specifica sezione del S.I.O.S.S. dell'effettivo utilizzo delle risorse ripartite nel secondo anno precedente.